



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Como

Prot. MIURAOOUSPCO n.1123/p

Como, 12/02/2013

Alla c.a. dei Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
della provincia di Como
Loro Sedi

- OGGETTO:** 1. Accertamento per l'individuazione dell'alunno con disabilità (L.104/92) e relative segnalazioni a. s. 2013/2014
2. Alunni con certificazione di DSA (L.170/2010): aggiornamento dell'anagrafe provinciale

1. Accertamento per l'individuazione dell'alunno con disabilità e relative segnalazioni a. s. 2013-2014

Dall'anno scolastico 2007/2008, la normativa (DPCM n.185/2006) prevede che l'ASL sia il riferimento per l'accertamento dello stato di disabilità ai fini dell'integrazione dell'alunno disabile nella scuola, attraverso apposito "Collegio di accertamento".

Anche per l'anno scolastico 2013/2014 è previsto che gli organismi collegiali procedano all'esame delle istanze relative agli alunni che richiedono per la prima volta l'accertamento della situazione di disabilità. Per gli alunni che già hanno acquisito la certificazione negli anni passati, sarà necessario verificarne la scadenza e, nel caso, sollecitare le famiglie ad avviare le pratiche per il rinnovo.

Al fine di aggiornare l'anagrafe provinciale degli alunni con disabilità e raccogliere le indicazioni utili per l'assegnazione delle risorse di sostegno, in questa prima fase di rilevazione non viene richiesto alle scuole l'invio di documentazione cartacea. Si chiede la compilazione dell'allegata scheda che costituisce la versione elettronica del modello C. Per facilitare la compilazione elettronica, sono stati predisposti i menu a tendina per le voci relative a: "tipologia di segnalazione", "tipologia di disabilità" e "gravità". Detta scheda dovrà essere inviata entro il **20 marzo p.v.** all'indirizzo e-mail uff.autonomia@csacomoistruzione.191.it esclusivamente tramite posta elettronica istituzionale con lettera accompagnatoria a firma del Dirigente, dove potrà trovare spazio ogni particolare indicazione o richiesta. La documentazione prevista dal D.P.R. 24/12/1994 (certificazione D.F., P.D.F. e P.E.I.) è da tenere presso l'istituzione scolastica dove l'alunno è iscritto. Si richiama a tale riguardo la legge 675/96 per il trattamento dei dati "sensibili".

In questa fase le scuole sono chiamate a compilare il modello A solo per gli alunni che si iscrivono nel prossimo anno scolastico ad altra istituzione scolastica. In questo caso le scuole di provenienza, acquisito il formale consenso delle famiglie, dovranno trasmettere tempestivamente detto modello, accompagnato da DF e PDF, alla scuola di futura accettazione per permettere al relativo Dirigente Scolastico di trarre informazioni utili alla compilazione del modello C elettronico, da inviare a questo ufficio nei tempi di cui sopra. Anche in questo caso non è richiesta la trasmissione del modello A a questo ufficio.

Si chiede alle SS.LL. la massima cura nell'espletamento di tale procedura, valutato che, per la prima volta, nel corrente anno scolastico, le iscrizioni sono avvenute via on-line, quindi senza una possibile verifica, da parte della scuola, dell'inserimento dei dati, effettuato dalle famiglie.



L'invio della suddetta documentazione acquisisce conseguentemente una particolare valenza, nel confronto dei dati pervenuti alle scuole, tramite il perfezionamento dell'iscrizione da parte della famiglia con la documentazione prevista secondo la normativa di Legge, permettendo di definire un quadro di riferimento completo ed esaustivo e provvedere per tempo a verificare e completare le procedure che, dall'incrocio dei dati, non risultino chiare o corrette, rimandando alla famiglia per le necessarie correzioni o implementazioni.

Si segnala inoltre l'opportunità che, nei casi di tale passaggio, i Dirigenti Scolastici organizzino gli opportuni incontri, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per facilitare l'elaborazione del PDF e la conseguente impostazione di un coerente Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Si ricorda che la normativa vigente, come anche sottolineato nelle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" prevede la responsabilità educativa di tutto il personale della scuola e ribadisce la necessità della corretta e puntuale progettazione individualizzata in accordo con gli EE.LL., il Servizio sanitario e le famiglie. Allo scopo ogni singola istituzione scolastica è chiamata a programmare operazioni coordinate, atte ad utilizzare tutte le risorse, compreso il personale ATA, per realizzare una progettualità specifica e mirata all'integrazione scolastica, nell'ambito di un Progetto di Vita che superi i limiti angusti del singolo segmento scolastico.

Si rammenta inoltre che il G.L.H. di Istituto, (previsto in ogni scuola dalla L. 104/92 art.15, comma 2), ha il compito di predisporre criteri, strategie e strumenti relativi all'organizzazione delle attività educativo-didattiche per l'integrazione scolastica, nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

Il Dirigente dell'Istituzione scolastica, sentito il parere del G.L.H. di Istituto, determina il numero di ore di "sostegno" e i relativi posti di organico necessari, sulla base sia della documentazione diagnostico-funzionale, sia delle reali condizioni strutturali e organizzative (composizioni delle classi, organizzazione scolastica, presenza di collaboratori scolastici con specifica funzione aggiuntiva, presenza di assistenti, etc.). Al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione fra compiti di docenza e compiti di assistenza, si ricorda che questi ultimi sono propri dell'Ente Locale (art.13 comma 3 L.104/92).

In riferimento alla diverse richieste pervenute all'ufficio di trattenere alunni con disabilità particolarmente gravi nella Scuola dell'Infanzia, oltre i limiti di età, si comunica che il GLIP, nella seduta del 29/06/2010, ha deliberato sulla necessità di favorire il passaggio all'ordine successivo di scuola per garantire l'espletamento dell'obbligo scolastico, nei tempi e nelle età previste dalla normativa vigente. Solo e soltanto nei casi di eccezionale e comprovata gravità, per non più di un anno e nell'ambito di progetti specifici, si può prevedere la permanenza nella Scuola dell'Infanzia. In questo caso l'Istituzione scolastica dovrà acquisire la richiesta scritta della famiglia, sostenuta dalla dichiarazione formale dello specialista e predisporre un progetto specifico, approvato dagli organi collegiali. Il Dirigente dovrà poi comunicare formalmente la decisione assunta al comune di residenza del minore.

2. Alunni con certificazione di DSA (L.170/2010): aggiornamento dell'anagrafe provinciale

Data la rilevanza del fenomeno e la crescita significativa degli alunni con diagnosi certificata di DSA, l'ufficio scrivente ritiene necessario aggiornare l'anagrafe provinciale, per l'anno scolastico 2012/2013. Allo scopo si allega una scheda che dovrà essere restituita, debitamente compilata dalle scuole, in concomitanza con il modello C di cui al punto 1.

Si coglie l'occasione per ricordare l'importanza del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), per ogni singolo allievo con diagnosi di D.S.A. Tale procedura, di carattere collegiale e flessibile, rappresenta un elemento saliente per l'inclusione scolastica e la condivisione con la famiglia.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

**f.to Il Dirigente
Claudio Merletti**

Allegati: Formato elettronico del modello A e modello C

Formato elettronico della scheda di rilevazione alunni con DSA

CM/Ig
Referente provinciale Area sostegno alla persona
Laura Gabaglio
tel. 031/237204 - fax. 031/262484
e-mail: uff.autonomia@csacomoistruzione.191.it

